

STATUTO

MDS IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAUGLIA PI PIAZZA SAN LORENZO
9

Numero REA: PI - 195251

Codice fiscale: 02279130500

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al n. 2726 di raccolta.

STATUTO DELLA SOCIETÀ

Agenzia formativa

MDS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

- TITOLO I - Denominazione - Sede e domicilio dei soci - Durata - Oggetto

Articolo 1 Denominazione ed ispirazione

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 112/2017 (Disciplina dell'impresa sociale) una società a responsabilità limitata, impresa sociale a socio unico nella persona giuridica della Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia (Pi), PI e CF 90046290509. L'impresa sociale denominata "MDS Impresa Sociale S.r.l.", avrà il logo ufficiale come stabilito in prima delibera del Consiglio di amministrazione. La Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia (Pi) assume dunque la qualifica peculiare e giuridicamente rilevante, ai sensi del presente statuto, di socio fondatore.

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

1.3 E' fatto obbligo agli amministratori di depositare presso il registro delle imprese, nei termini previsti dalla legge, l'apposita dichiarazione contenente le generalità dell'unico socio e le eventuali variazioni dello stesso.

1.4. L'impresa sociale ispira la sua azione ai principi perenni della dottrina sociale della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e mantiene una particolare venerazione per la Vergine ed Immacolata Maria, Regina del Cielo e della Terra e Corredentrice, in Cristo, del genere umano.

Articolo 2 Sede e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede nel Comune di Fauglia (Pi), all'indirizzo indicato nel registro delle imprese. Spetta all'organo amministrativo l'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo.

2.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero, con delibera dell'assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, nonché di sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, filiali, uffici commerciali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.

Articolo 3 Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4 Oggetto

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito indicate:

- a) interventi e servizi sociali tra i quali anche la distribuzione gratuita di pacchi alimentari agli indigenti;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie. In particolare, attività di natura socio-sanitaria sia residenziale che semi-residenziale, domiciliare, case famiglia o in altre forme previste dalla normativa di settore anche in futuro;
- d) come attività principale svolgerà l'attività di educazione, istruzione e formazione, compresa quella professionale, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa. In particolare, per formazione si intendono tutte le tipologie previste dalla normativa sia essa svolta in regime riconosciuto, finanziato oppure in forma privata anche in accordo con le organizzazioni sindacali. Inoltre, si prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività formative: 1) Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore - interventi formativi - corsuali e individualizzati - post obbligo, post diploma e post laurea, ovvero rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale o nel sistema dell'istruzione superiore o comunque con più di 18 anni di età, soggetti che abbiano conseguito la laurea; occupati e non occupati, CIGS e mobilità. Tipologia degli interventi: - formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo; - percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS); - alta formazione post laurea o altre modalità previste dalla normativa di settore; 2) Formazione continua - interventi - individualizzati/corsuali - di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'auto-imprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda; 3) Formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola; 4) Formazione grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, per i propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali; 5) Formazione ed istruzione anche rivolta ai giovani fino a 18 anni; 6) Formazione tramite fondi interprofessionali.

L'attività formativa verrà svolta anche a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'apposita normativa di settore.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Ogni attività finalizzata in maniera esclusiva o preminente al contrasto di fenomeni di discriminazione ed alla promozione della parità di trattamento;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso comprensiva della gestione di case ferie, case vacanze, ostelli e similari;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori ed altre categorie disciplinate dalla legge, nonché all'attività di mediazione del mercato del lavoro mediante sistemi di accreditamento con gli enti pubblici preposti e promozione e svolgimento di attività di co-working;
- q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) micro-credito;
- t) agricoltura sociale;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ad esse andranno aggiunte quelle eventualmente previste con successive integrazioni/modificazioni normative a favore delle imprese sociali.

Ai fini del presente statuto, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale o quella che sarà altrimenti definita dalla normativa di settore.

Nell'esercizio delle sue attività l'impresa sociale ha come scopo preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro.

Tali attività possono essere svolte anche nei confronti dell'ente che detiene la qualifica di socio unico dell'impresa sociale. Oltre alle attività sopra indicate potranno essere svolte, nei limiti di legge, anche attività ad esse connesse e/o strumentali.

La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui sopra e comunque non in via prevalente, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import- export, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà assumere, sia in Italia che all'estero partecipazioni sociali ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio senza scopo di lucro.

– TITOLO II – Capitale sociale – Partecipazioni – Trasferibilità – Prelazione – Acquisto della quota – Recesso ed esclusione

Articolo 5 Capitale sociale – Partecipazioni – Finanziamenti dei soci

5.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro 10.000,00 (diecimila) che, ai sensi della normativa di settore, deve essere interamente versato.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

5.3 Le modalità di circolazione e trasferimento delle partecipazioni sono disciplinate dal Dlgs. 112/2017 e SMI.

5.4 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente

Statuto.

5.5 I soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia, e il tutto nel rispetto, infine, della normativa in materia di antiriciclaggio. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 6 Trasferimento delle partecipazioni e relativo divieto - Prelazione

6.1 Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

6.2 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura.

6.3 Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi "quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali aumenti del capitale.

6.4 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita.

6.5 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

6.6 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

6.7 Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio sul luogo ove ha sede la società.

6.8 In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore.

6.9 Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

6.10 Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.6 di volersene avvalere, fermo restando che la prelazione deve essere esercitata per l'intera quota

oggetto di cessione. L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

6.11 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

6.12 La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione, ovvero in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio cedente.

Articolo 7 Recesso ed esclusione

7.01 Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

7.02 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

7.03 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

7.04 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

7.05 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7.06 L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

– TITOLO III – Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 8 Decisioni dei soci: modalità di assunzione e maggioranze.

8.01 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro competenza.

8.02 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

8.03 In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale salvo per le delibere di modifica statutaria e scioglimento per le quali è richiesta la maggioranza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. Per le modifiche statutarie è necessario conseguire il parere obbligatorio e vincolante di tutti i direttori delle persone giuridiche che sono socie dell'ente.

Articolo 9 Consultazione scritta – Consenso espresso per iscritto

9.01 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla discussione ed alla decisione.

9.02 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

9.03 La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

9.04 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 10 Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci. Validità adunanze

10.01 L'assemblea dei soci può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, in Italia.

10.02 Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, oppure mediante fax, mail o in altre modalità che consentano comunque la tracciabilità/avviso di ricevuta.

10.03 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

10.04 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del Capitale sociale.

Articolo 11 Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare.

Rappresentanza dei soci. 11.01 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci e il voto vale in misura proporzionale alla loro partecipazione. Le decisioni, salvo quanto altrimenti disposto, sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

11.02 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto.

11.03 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

11.04 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 Verbalizzazione

12.01 Le assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

12.02 Il verbale relativo alle assemblee deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di legge.

Articolo 13 Presidenza

13.01 L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti.

13.02 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

- TITOLO IV - Amministrazione e rappresentanza

Articolo 14 Organo amministrativo

14.1 La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da due a sette. Gli amministratori possono essere anche dipendenti, amministratori dei soci dell'impresa sociale o nonché persone esterne.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea dei soci salvo diverse attribuzioni di cui al presente statuto (Artt. 14.3 e 23).

14.2 Gli amministratori possono anche non essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili.

14.3 La decisione di nomina, determinazione della durata in carica dell'organo amministrativo, la determinazione del numero degli amministratori nei limiti previsti ed i loro corrispettivi spetta ai soci salvo quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto nell'ottica di favorire la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione aziendale e salvo il diritto di nomina di un amministratore, in caso di organo collegiale, a favore del direttore generale dell'ente socio fondatore Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia (Pi) che comunque, è membro di diritto dell'organo amministrativo, qualora sia un collegio. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% dei componenti. Nel caso di socio unico persona giuridica, al momento della nomina dell'organo amministrativo il Consiglio di amministrazione dell'ente socio unico può demandare la determinazione degli importi/corrispettivi dei componenti l'organo di amministrazione al Direttore generale dell'ente medesimo. Qualora anche il Direttore generale fosse parte integrante del collegio amministrativo nominato oppure amministratore unico e/o delegato dell'impresa sociale, tale determinazione deve avere l'approvazione specifica del Revisore dell'Ente nominante che ne verifica la equità, correttezza e appropriatezza.

14.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, i soci o chi abbia provveduto alla nomina provvedono alla

nuova nomina. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla cessazione del mandato di quelli già nominati. Ai soci o a chi, ai sensi del presente statuto ha potere di nomina, spetta sempre la potestà di revoca insindacabile.

14.5 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

14.5 Agli amministratori, oltre alle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, possono essere attribuiti compensi il cui importo è stabilito ai sensi del punto 14.3 del presente articolo nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore. Il compenso riconosciuto agli amministratori può essere anche differenziato in relazione alla specifica mansione, all'incarico o attività che, nell'atto di nomina, sono chiamati a svolgere. I soci possono altresì attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato, negli stessi limiti di legge. Al direttore dell'ente che ha assunto la qualifica di socio fondatore, il presente statuto attribuisce un diritto di veto da esercitarsi sugli atti di straordinaria amministrazione eventualmente da assumere da parte dell'organo amministrativo dell'impresa sociale che, dunque, deve preventivamente sottoporli.

Articolo 15 Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

15.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

15.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

15.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 16 Adunanze del Consiglio di amministrazione

16.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri.

16.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere o telefonata, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell'organo di controllo.

16.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

16.4 Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

16.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

16.6 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o dal vice-presidente o dall'amministratore designato dai partecipanti.

Articolo 17 Poteri

17.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci e lo statuto ad altri soggetti come il diritto di veto di cui all'art. 14.5.

17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società. L'amministratore unico e gli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale, nei limiti dei poteri conferiti, possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 18 Rappresentanza

18.1 All'amministratore unico, agli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale od al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

18.2 Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

- TITOLO V – Organo di controllo e revisione legale

Articolo 19 Sindaco unico

19.1 Ai sensi dell'art. 10 del DLGS 112/2017 è nominato, dall'organo amministrativo, un sindaco unico avente i compiti previsti dallo stesso art.10 DLGS 112/20171ACAlessandro Carrara e SMI.

19.2 Nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge l'assemblea dei soci provvede alla nomina del revisore legale iscritto nell'apposito registro o di una società di revisione iscritta anch'essa nell'apposito registro previsto dalla legge prevedendone durata del mandato e compenso.

- TITOLO VI – Bilancio, divieto di ripartizione degli utili – Verifiche dei soci

Articolo 20 Esercizio sociale

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale qualora previsto dalla normativa di settore.

Articolo 21 Divieto di ripartizione degli utili, scritture contabili e bilancio sociale

Salvo la possibilità prevista dal comma 3 dell'art. 3 e dall'articolo 16 del

DLGS 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto ed ai sensi della normativa di settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'impresa sociale si impegna alla tenuta dei libri contabili previsti dalla normativa di settore.

L'impresa sociale, inoltre, deposita presso il registro delle imprese e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali o normativa di settore.

– TITOLO VII – Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione – Disposizioni finali

Articolo 22 Scioglimento e Liquidazione e Devoluzione

22.01 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

22.02 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. 22.03 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà: (i) le modalità della liquidazione; (ii) il numero dei liquidatori; (iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; (iv) coloro ai quali spetta la rappresentanza; (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione; (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

22.04 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

22.05 In caso di scioglimento volontario dell'ente o perdita della qualifica di impresa sociale il patrimonio sarà devoluto ad enti del terzo settore costituiti da almeno 3 anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali previsti dall'art.16 dello stesso decreto legislativo e di ispirazione cattolica, con precedenza a quelle che hanno sede nella Diocesi di San Miniato o nella regione ecclesiastica toscana.

Articolo 23 Attività dei volontari e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi e dalla disciplina di settore. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto indicato dalla normativa di riferimento.

Nella impresa sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, salva diversa disposizione di legge. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'impresa sociale favorisce la partecipazione attiva dei lavoratori all'organizzazione aziendale. I lavoratori della Società e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le seguenti modalità:

- a) Annualmente gli amministratori o il Presidente del Consiglio di amministrazione o suo delegato terranno una riunione di coordinamento con tutti i responsabili dei servizi attivati dall'impresa sociale al fine di svolgere una attività di informazione, consultazione, monitoraggio e valutazione dell'organizzazione societaria e dei servizi e per prendere eventuali ed opportuni provvedimenti migliorativi e/o correttivi dell'organizzazione per l'anno successivo e svolgere l'adeguata programmazione in maniera concordata;
- b) Mensilmente, ad eccezione dei mesi di agosto e dicembre, gli amministratori o il Presidente del Consiglio di amministrazione o suo delegato svolgeranno un incontro con i responsabili dei vari servizi attivati per un'azione di consultazione, informazione e monitoraggio dell'organizzazione aziendale, dello stato di avanzamento delle attività programmate e per prendere gli opportuni provvedimenti migliorativi/correttivi ed indicare e segnare eventuali proposte da analizzare in sede dell'annuale riunione di coordinamento;
- c) I destinatari dei servizi erogati dall'agenzia siano sempre coinvolti nella valutazione del servizio erogato anche mediante apposito questionario riportante una sezione riservata alle eventuali azioni correttive e/o migliorative del servizio. Tali risultanze saranno analizzate nell'annuale riunione di coordinamento e nelle modalità di cui al successivo punto d);
- d) Annualmente, nell'incontro di cui alla lettera a), le risultanze delle valutazioni e monitoraggi di tutti i destinatari dei servizi di cui al precedente punto c) saranno analizzate congiuntamente alla/alle organizzazioni sindacali di settore prescelte anche al fine di assicurare adeguata trasparenza all'attività aziendale;
- e) Il Direttore dell'impresa sociale, sentiti i responsabili dei servizi attivati dall'impresa sociale, nell'ottica di favorire la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione aziendale, ha diritto alla nomina di 1/3, da arrotondare per difetto, dei membri dell'Organo amministrativo se collegiale oppure l'Amministratore unico sentiti i soci o, qualora i soci siano persone giuridiche, con l'accordo di tutti i direttori degli enti-persone giuridiche che sono socie dell'impresa. Naturalmente la scelta sulla composizione dell'organo (numero dei membri dell'organo amministrativo), i relativi compensi e la determinazione della durata in carica dell'organo amministrativo stesso rimane di competenza dei soci, così come la nomina del primo direttore che viene indicato nell'atto di nomina dell'organo amministrativo/amministratore e può essere anche un membro del collegio o l'amministratore unico. Il presente comma non trova applicazione limitatamente alla prima designazione dell'organo amministrativo-amministratore unico dell'impresa sociale.

Di tutti gli incontri si rediga verbale scritto e sottoscritto da tutti i presenti.

Articolo 24 Cariche sociali

24.01 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, e dal Dlgs. 112/2017 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

(a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato e/o licenziamenti avuti sul luogo di lavoro per giusta causa;

(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali generali, di qualità e di personale delle imprese (comprensivo di associazioni, fondazioni, aziende private ed altre tipologie previste dalla legge);

(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura giuridica con gli eventuali enti pubblici con i quali si svolge l'attività istituzionale e comunque non tali da compromettere l'indipendenza, oltre a quanto previsto dalla legge.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono, prima di prendere possesso della carica, emettere la 'Professione di fede' di cui al canone 833 del Codice di diritto Canonico e SS.MM.II ed il Giuramento approvato da SS Papa S. Pio X di cui in Acta Apostolicae Sedis, 1910, pp. 669/672.

Articolo 25 Clausola compromissoria

25.01 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte da un arbitro rituale nominato dal Presidente del tribunale competente in ragione della sede sociale che deciderà secondo diritto.

Articolo 26 Rinvio e disposizioni finali

26.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti, ivi compreso il decreto legislativo 112/2017 e SMI ed alla normativa di settore.

26.2 In tutte le sedi della Impresa sociale sia presente il Crocifisso e l'effigie della Madonna di Fatima.

Firmato: Alessio Bacci

Gloria Brugnoli